



# COMUNE DI CASTELDACCIA

Provincia di Palermo

ORDINANZA SINDACALE N° 27 DEL 18.05.2017

IL SINDACO

**OGGETTO: Sorveglianza allevamento contraddistinto con il cod. az. N. 023PA056, per apertura focolaio di brucellosi ovi – caprina – c/da Ciandrotto. Proprietario Sig. Fiorista Davide.**

Vista la nota n. 1803/SV del 03/05/2017 del Dipartimento di Prevenzione Veterinaria – Unità Operativa 4 di Bagheria, assunta al protocollo generale del Comune al n. 6842 in data 11/05/2017, con la quale veniva comunicato che presso l'allevamento ovi-caprino identificato dal codice aziendale n° 023PA056, sito in c/da Ciandrotto di questo Comune, di proprietà del Sig. Fiorista Davide, nato a Casteldaccia il 24/01/1970 ed ivi residente in via Ugo La Malfa, 12, è stato riscontrato un focolaio di brucellosi ovi-caprina;

Visto il T.U.LL.SS. Regio Decreto 1265 del 27/07/1934 e s.m.i.;

Visto il D.P.R. 320/54 e s.m.i.;

Vista la Legge 615/64 e s.m.i.,

Visto il D.M. della sanità 01/01/1968;

Vista la Legge 833/78 e s.m.i.;

Viste le Leggi Regionali n° 87 del 12/08/1980 e n° 6 del 06/01/1981;

Visto il Decreto 02/07/1992 n° 453;

Visti i decreti dell'Assessore Regionale alla Sanità n° 92112 del 02/05/1991 e n° 97727 del 12/12/1991;

Visti i D.M. della Sanità 651/94 – 592/95 – 358/96 – 429/97;

Visto il D.L. 196/99;

Visti i regolamenti U.E. 176/00 e 1825/00;

Vista la proposta del suddetto Servizio veterinario di adottare con urgenza gli opportuni provvedimenti tramite ordinanza;

**ORDINA**

- 1) L'allevamento citato nella premessa è posto sotto sorveglianza ufficiale da parte del Servizio Veterinario del Distretto Sanitario di Bagheria;
- 2) Il sequestro degli animali in atto presenti e registrati nel modello 2/33,
- 3) L'idoneo isolamento degli animali ammalati e sospetti da quelli sani e la custodia degli stessi da parte del titolare, indicandolo di comunicare immediatamente alle Autorità Sanitarie ogni fatto rilevante;
- 4) Il divieto di qualsiasi movimento di animali verso o da tale allevamento, salvo quelli destinati ad essere macellati previa autorizzazione;
- 5) Di impedire l'accesso a persone estranee e di tenere lontano cani, gatti e animali da cortile;
- 6) Di tenere chiusi i ricoveri e di spargere largamente sulla soglia e per un tratto all'esterno sostanze disinfettanti;
- 7) Di impedire ogni contatto del personale di custodia con animali dei luoghi vicini,

- 8) Di non trasportare fuori dal luogo infetto animali da cortile, foraggi, attrezzi, letame ed ogni altro oggetto atto alla propagazione della malattia;
- 9) Di non abbeverare gli animali in corsi d'acqua o in vasche comunicanti;
- 10) Di limitare l'utilizzazione del latte prodotto dagli animali oggetto del presente provvedimento esclusivamente come alimento per gli animali dell'allevamento medesimo e solo dopo appropriato e prolungato trattamento a caldo che lo renda innocuo. Fatte salve le disposizioni relative all'alimentazione umana, il latte proveniente dall'allevamento in questione potrà essere destinato all'alimentazione di animali di altri allevamenti, purchè sia consegnato ai centri di raccolta per subirvi un appropriato trattamento termico in modo da evitare ogni ulteriore contaminazione;
- 11) Di trattare le carcasse, le mezzane, i quarti, le frattaglie e le parti degli animali infetti, destinati ad alimentari animali in modo da evitare ogni contaminazione;
- 12) Di porre il letame proveniente dalle stalle o da altri locali di ricovero dell'anzidetto allevamento in luoghi inaccessibili agli altri animali, cosparso di disinfettante appropriato e così raccolto e conservato per almeno tre settimane;
- 13) Di non spargere nei terreni le deiezioni solide e liquide se non dopo che siano trascorse tre settimane dalla loro raccolta nelle concimaie;
- 14) Di effettuare ripetute disinfezioni dei ricoveri e particolarmente della posta degli animali infetti.

Il Responsabile dell'allevamento, sig. Fiorista Davide, meglio generalizzato in premessa è tenuto all'osservanza delle norme contenute nella presente ordinanza;

I veterinari del Distretto Sanitario di Bagheria, i Vigili Sanitari del comprensorio, i Vigili Urbani, i Carabinieri ed ogni altro agente della forza pubblica, sono incaricati della vigilanza, controllo ed accertamento delle contravvenzioni. Per i contravventori si procederà, in conformità delle disposizioni del T.U.LL.SS. e successive modifiche ed integrazioni; salvo maggiori pene previste dal codice penale per i reati da questo previsti;

I provvedimenti sanitari saranno revocati quando, dopo l'abbattimento dei capi infetti ed eseguite le prescritte disinfezioni, gli animali eventualmente rimasti non presentino segni clinici riferibili alla brucellosi e presentino reazione negativa a due controlli da effettuarsi a distanza di 42giorni l'uno dall'altro e previa comunicazione favorevole da parte del Servizio Veterinario del Distretto Sanitario di Bagheria.



**IL SINDACO**  
(ing. Fabio Spataro)

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che copia conforme all'originale della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio a partire dal ..... per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO C.LE

IL SEGRETARIO COMUNALE